



COMUNE DI TERME VIGLIATORE
(Città metropolitana di Messina)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 14/03/2025, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.n. 267/2000)

Deliberazione n. 11 del 09/02/2026

OGGETTO: Ammissione totale: Istanze di ammissione alla massa passiva di cui in allegato. (**VI elenco**) (*con allegati con ripartizione per istanze multiple*).

L'anno duemilaventisei, il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 10.30 e seguenti, nella sede del Comune di Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

	Nominativo	Funzione	Partecipa
1	Dott. Lucio Catania	Componente	In presenza
2	Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	In presenza
3	Dott. Antonio Coppolino	Componente	In presenza

Partecipa alla riunione, nella qualità di segretario verbalizzante, Maria Presti;

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

• il Comune di Terme Vigliatore (ME) con delibera consiliare n. 36 del 24 dicembre 2024, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

• con D.P.R. del 14 marzo 2025, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Terme Vigliatore, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

• che in data 31 marzo 2025 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale Presidente il Dott. Lucio Catania.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 252, comma 4, del citato Decreto legislativo 267/2000, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il 31.12.2024 e provvede alla:

- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione ed alla gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento dell'Ente, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- liquidazione ed al pagamento della massa passiva, mediante la formazione del piano di rilevazione;

ACCERTATO che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2024 e provvede alla:
 - ⇒ rilevazione della massa passiva;
 - ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art:
 1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2024;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
 2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
 - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
 - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
 - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

CONSIDERATO

- Che l'art. 254 comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione è tenuto a provvedere all'accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti atto con il quale si avvia la procedura ordinaria di liquidazione dell'indebitamento pregresso;
- Che l'art. 258 del T.U.E.L. 267/2000 prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti disponendo che "l'Organo Straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione";
- Che con delibera n. 16 del 12/09/2025 è stata proposta all'Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore l'adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, e che la Giunta Comunale ha aderito con deliberazione N. 128 del 29-09-2025;
- Che con determinazione n. 166 del 28/04/2025 il Comune di Terme Vigliatore ha provveduto alla quantificazione del Fondo di Cassa al 31/12/2024 a favore di questa gestione commissariale e che le somme non sono ancora state trasferite a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione in

considerazione che in fase di stesura del Bilancio Stabilmente Riequilibrato l'ufficio ha comunicato per le brevi sulla prossima rivisitazione degli importi come già quantificati;

- Che con Deliberazione n. 24 del 13/10/2025 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha individuato i criteri per la transazione dei debiti nell'ambito dell'approvata Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso ex art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

RITENUTO pertanto di poter avviare, per le istruttorie già definite, i procedimenti di ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Terme Vigliatore per procedere successivamente alla formulazione di proposte transattive rispettando in ogni caso l'ordine cronologico di presentazione delle istanze pervenute e sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il VI elenco (*Vedi allegati con ripartizione per istanze multiple*) delle istanze da ammettere alla massa passiva che contiene singolarmente:

- il n° univoco identificativo dell'istanza di ammissione alla gestione dissestuale;
- il n. d'entrata di protocollo OSL e la data di presentazione della richiesta di ammissione al passivo;
- il nome dell'istante e/o il titolare del credito rivendicato se diverso dall'istante;
- l'importo totale richiesto;
- la natura del credito (prestazioni di servizi/forniture e quant'altro);
- la data e n. di protocollo delle richieste di relazioni istruttorie, ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, inviate da questo Organo Straordinario di Liquidazione ai Responsabili degli uffici competenti;
- la data e n. di protocollo OSL delle attestazioni rilasciate dai Responsabili degli uffici interessati dal credito richiesto;
- l'importo complessivo a lordo certificato nelle predette attestazioni con **INTERESSI CALCOLATI FINO ALLA DATA DI DISSESTO (art 248 c. 4 del Tuel)**;

RITENUTO che le istanze di ammissione alla massa passiva, riportate nell'allegato elenco, e contrassegnate dai rispettivi n. univoci, secondo le risultanze istruttorie, debbano essere dichiarate:

- ammissibili totalmente in quanto il credito richiesto è stato integralmente attestato dai responsabili degli uffici competenti negli importi complessivi, a lordo, rispettivamente riportati nell'elenco allegato in relazione ad ogni istanza;

VISTI

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, di dichiarare le istanze di ammissione alla massa passiva risultanti nell'elenco allegato:
 - ammissibili totalmente in quanto per le stesse è stata rilasciata apposita attestazione da parte dei responsabili degli uffici competenti per gli importi complessivi, al lordo con **INTERESSI CALCOLATI FINO ALLA DATA DI DISSESTO (art 248 c. 4 del Tuel)**, riportati nell'elenco stesso ove sono

trascritti tutti i riferimenti identificativi univoci ed indispensabili per definire le successive proposte transattive;

2. dare atto che trattasi del **VI elenco** (*Vedi allegati con ripartizione per istanze multiple*) approvato in quanto contenente, ad oggi, tutti gli elementi indispensabili previsti;
3. dare atto, altresì, che ogni successiva proposta transattiva sarà elaborata secondo i criteri stabiliti con deliberazione commissariale n. 24 del 13/10/2025;
4. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante, a mezzo **nota recapitata al creditore**, a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
6. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
7. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Responsabili degli uffici;
 - Al Responsabile dell'Area Amministrativa, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata inoltre:

- ° sul sito internet del Comune;
- ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

❖ Letto, approvato e sottoscritto.


Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr Lucio Catania


Dr.ssa Maria Leopardi

Dr Antonio Coppolino

